Regolamento

****

Nomina Commissioni di Gara

Ufficio Provveditorato

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n°34 del 12.11.2019

Partita I.V.A. 00897450243
Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)
Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898
E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it

INDICE:

Art.1 - Premesse 3

Art.2 - La Commissione di Gara 3

Art. 2.1 - Competenze di Commissari 3

Art. 2.2 - Funzioni della Commissione di Gara 3

Art. 2.3 - Composizione della Commissione 4

Art. 2.4 - Carenza di professionalità interne 4

Art. 2.5 - Nomina della Commissione 5

Art. 2.6 - Rotazione dei commissari 5

Art. 2.7 - Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione 5

Art. 2.8 - Caratteristiche della Commissione 7

Art.3 - Il Seggio di Gara 7

Art.4 - Compensi 8

Art.5 - Pubblicazioni 8

Art.6 - Clausola Finale 8

Art.1 - Premesse

L'art. 77 comma 1 del d.lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia affidata ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019 che prevede all'art. 1, comma 1, lett. c), (della citata legge) la sospensione - fino al 31 dicembre 2020 - di quanto indicato all'art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016 e precisamente la sospensione della operatività dell'Albo dei Commissari di Gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

L'art. 216, comma 12, del d.lgs 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 (ora sospeso), la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L'Ente "La C.a.s.a" di Schio (VI), con il presente regolamento, definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art.2 - La Commissione di Gara

Art. 2.1 - Competenze di Commissari

La Commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, ovvero da soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare.
Nel caso di contratti misti di appalto, gare su più lotti distinti, con unica Commissione giudicatrice, affidamenti particolarmente complessi (ad esempio finanza di progetto), o, comunque, di appalti relativi a settori diversi o che necessitino, per la loro multidisciplinarietà, di commissari dotati di diverse professionalità ed esperienze, sarà la Commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze globalmente occorrenti nella singola fattispecie.

Art. 2.2 - Funzioni della Commissione di Gara

La Commissione Giudicatrice, organo collegiale deputato all'esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell'offerta qualitativa migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara, svolge le seguenti attività:

- prende atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara;
- esamina le offerte tecniche;
- attribuisce i relativi punteggi;
- esprime parere sulle offerte, non vincolante, in caso di anomalia, se richiesto dal RUP.

I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti.
I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce il relativo punteggio.
Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della Commissione e/o singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
I membri delle Commissioni giudicatrici ed il Segretario devono mantenete la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
La Commissione di Gara redige, tramite il Segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.
Il procedimento si conclude con l'aggiudicazione provvisoria. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti i verbali, devono essere inviati al RUP, che curerà gli adempimenti successivi.

Art. 2.3 - Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero di componenti dispari di regola pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità, attestate dal RUP, per le quali il numero di commissari può essere elevato a 5.
I componenti della Commissione sono scelti tra i dipendenti dell'Ente.
Il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di Commissario di gara o di Presidente della Commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi *(T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192, Consiglio di Stato sentenza n.6082/2018).* La stazione appaltante, pertanto, valuta la sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della Commissione di Gara.
In caso di nomina del RUP la scelta va opportunamente motivata nell'atto di istituzione della Commissione di Gara.

Art. 2.4 - Carenza di professionalità interne

In caso di accertata carenza di personale dipendente dotato di adeguata professionalità, i commissari vengono scelti, secondo un criterio di rotazione, tra:

- ⇒ dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;
- ⇒ professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali (iscritti all'ordine di appartenenza, in regola con gli obblighi formativi);
- ⇒ professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, in possesso di copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara.

Art. 2.5 - Nomina della Commissione

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La nomina avviene tramite determinazione del Direttore Segretario.
Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione il Direttore Segretario individua i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi.
Dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla gara, i componenti della Commissione devono dichiarare di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
I commissari, pertanto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, inviano al Segretario Direttore/Rup il proprio curriculum professionale, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione ed esclusione (Si rimanda al successivo punto 2.7).
La Commissione è presieduta da un Presidente, individuato tra i commissari nominati e di norma corrispondente ad una Posizione organizzativa con responsabilità in un servizio.
Per l'attribuzione di tale funzione si terrà conto della competenza, della valutazione dei curricula e degli anni di esperienza maturati.
La nomina del Direttore Segretario/RUP a membro/Presidente della Commissione di gara è valutata con rispetto alla singola procedura (Si rimanda all'art. 2.3).
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione medesima.

Art. 2.6 - Rotazione dei commissari

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, in base a tale principio il medesimo soggetto non potrà pertanto risultare affidatario di più di cinque incarichi di commissario per ciascun anno solare. Il suddetto limite potrà essere derogato solo in caso di accertata e motivata esiguità di professionalità interne che possiedono competenze specifiche, attestata dal RUP.

Art. 2.7 - Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione

Non possono far parte della Commissione giudicatrice, neppure come segretario:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del T.U. approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del precitato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del C.P.P, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo

comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del C.P., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Dlgs 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Dlgs 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159.

Non possono far parte della Commissione giudicatrice, inoltre:

h) coloro che abbiano svolto o svolgano funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ed, in particolare, che abbiano concorso alla stesura del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, ad eccezione del RUP, ove nominato commissario;
i) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, quali componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Ipab;
j) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P. "Dei delitti contro la pubblica amministrazione";
k) coloro nei cui confronti ricorra una delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;
l) coloro che versino in una ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e art. 7 del DPR n. 62/2013, con particolare riferimento al fatto che non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
m) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause di esclusione conseguenti a condanna sopra descritte operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
Ai sensi degli art. 77 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., i Commissari dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.
L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
L'Ente, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., pubblica l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei suoi componenti sul proprio sito internet istituzionale.

La mancata comunicazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione di cui al presente articolo comporta l'esclusione e la sostituzione del commissario e costituisce fonte di responsabilità disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

Le autocertificazioni dei commissari in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione potranno, essere verificate, a campione tramite richiesta del certificato penale al Casellario Giudiziale del Tribunale (artt 25 e 28 del D.P.R. n. 313/2002).
L'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione o la reiterata omissione di presentazione del curriculum o dell'autocertificazione richiesta determinano l'ineleggibilità del commissario o la sua decadenza, ove già nominato, e la nomina di altro esperto.

Art. 2.8 - Caratteristiche della Commissione

Per le caratteristiche proprie, la Commissione Giudicatrice si configura quale organo collegiale, straordinario, temporaneo e perfetto.

- Straordinario: è nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto;

- Temporaneo: esaurisce il suo compito con il compimento delle valutazioni tecniche relative agli elementi qualitativi delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi in una determinata procedura di gara.

- Perfetto: ai fini della sua operatività, è necessaria la contestuale presenza dei suoi componenti (membri effettivi o sostituti). L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la Commissione inidonea a formulare il giudizio di propria competenza e, conseguentemente, illegittima la decisione assunta.

Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di eventuali membri in qualità di sostituti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche o la cd. attività di "pre-verifica").

Art.3 - Il Seggio di Gara

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4, del Dlgs 50/2016, il Direttore Segretario o suo delegato nomina il Seggio di gara, costituito da personale interno all'Ipab.
Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di testi.
Il Direttore Segretario o suo delegato svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara.

La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse. A tal fine i componenti il Seggio di gara rendono apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause. Si rimanda all'art. 2.7.

Art.4 - Compensi

Nessun compenso è dovuto al personale interno dell'Ipab componente del Seggio o della Commissione di Gara o che svolge funzioni di segretario del Seggio o della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Per i Commissari esterni il compenso sarà calcolato in base alla singola procedura e sarà individuato nell'atto di nomina, secondo parametri stabiliti dal Direttore Segretario in base ad analogia con gare presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara sono inserite nel quadro economico dell'appalto.

Art.5 - Pubblicazioni

La composizione della Commissione, i curricula dei commissari, il loro eventuale compenso ed il costo complessivo della procedura di nomina sono pubblicati nell'Albo dell'Ipab, alla sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (se trattasi di gara sopra soglia comunitaria) e sulla piattaforma digitale appalti ANAC, quando istituita.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ipab.

Art.6 - Clausola Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al quadro normativo vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di approvazione.

Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del DLgs. n. 50/2016.
Il presente Regolamento, pertanto, cesserà di produrre effetti alla eventuale ricostituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del DLgs. n. 50/2016, salvo, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, dell'utilizzo dello stesso, in ogni sua parte, in caso di impossibilità di comporre la Commissione di gara con le modalità di cui all'art. 77, comma 3 del DLgs. n. 50/2016.

Il presente regolamento sarà soggetto a variazione od integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.